

Camera dei Deputati 15 giugno 2015

## ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

---

BRUNO BOSSIO, LAURICELLA, BURTONE e IACONO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

in data 30 giugno 2014, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 105, è stato approvato il «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

durante lo svolgimento delle prove, in alcune sedi di esame, sono state riscontrate numerose irregolarità come la presenza di cellulari non ritirati prima dell'accesso in aula, ripetuti *black out* e molteplici mancati salvataggi dei *file* d'esame che hanno comportato la ripetizione della prova concorsuale;

a tali irregolarità si è aggiunta quella, certamente più grave, per la quale il CINECA ha ammesso di aver scambiato le prove di area medica e di area dei servizi dei giorni 29-31 ottobre, ragion per cui i concorrenti sono stati selezionati su prove di concorso diverse da quelle inizialmente decise dalla Commissione;

su tali gravissimi fatti lo stesso Ministro onorevole Stefania Giannini aveva dichiarato a diversi organi di informazione: «Ferita grave, ma ministero non ha colpe». «L'errore è del Cineca, il Consorzio interuniversitario incaricato di gestire i *test*, si è preso tutte le responsabilità e ha chiesto scusa a studenti e famiglie. Per minimizzare il danno faremo ripetere le prove il 7 novembre»;

nelle stesse dichiarazioni il Ministro aveva definito «diabolica e perversa» ma «per tutto il resto la macchina organizzativa ha funzionato perfettamente, comprese le funzioni del Cineca». «Valuteremo, stante la gravità dei fatti, di interrompere ogni futuro rapporto di collaborazione con tale Consorzio»;

il presidente del Consorzio, Emilio Ferrari, si assumeva la responsabilità di quanto accaduto, senza presentare le proprie dimissioni, tanto che lo stesso Ministro spiegava che «il direttore del Cineca non ha presentato le dimissioni e io non sono in grado di chiederle in quanto si tratta di un ente che non ha alcun genere di rapporto o di tutela con il Ministero. È una ferita molto forte per il consorzio e la questione verrà analizzata nella *governance* dell'organismo. Il rapporto con noi verrà invece ridiscusso» (<http://www.quotidiano sanita.it>);

a distanza di poche ore, il Ministro annunciava di avere individuato la soluzione utile a salvare la prova ed evitarne la ripetizione;

da queste dichiarazioni emerge chiaramente la distinzione delle responsabilità tra i due enti: il Ministero, parte lesa, che ha organizzato la prova di concorso ed è riuscito, con sforzi organizzativi enormi, a far andare tutto per il verso giusto ed il CINECA, cui era stato affidato il compito di predisporre materialmente i *software* di gestione della prova sulla base delle indicazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, responsabile di gravissima negligenza;

su quanto accaduto, sui rapporti tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e CINECA, dopo i commenti a caldo non è seguito alcun approfondimento;

il Consiglio di Stato in sede consultiva e giurisdizionale ha accolto alcuni ricorsi (tra cui quelli sostenuti dalla CGIL funzione pubblica medici) anche riformando la diversa posizione del TAR e ammettendo in sovrannumero i giovani medici ricorrenti ritenendo il

concorso viziato;

nella sentenza del Consiglio di Stato del 26 maggio 2015 (che cita un parere della sezione consultiva dello stesso Consiglio di Stato del 30 gennaio 2015) si afferma che Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e CINECA sono la stessa cosa essendo l'uno (il CINECA) la *longa manus* dell'altro (il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca);

quanto sentenziato dal Consiglio di Stato, sarebbe confermato anche dalla circostanza che, sin dal 2013 lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto alla sezione consultiva del Consiglio di Stato un parere al fine di poter utilizzare il CINECA non solo per l'università, ma anche per il sistema scolastico;

in particolare si chiedeva se «l'Amministrazione richiedente ritiene che il CINECA, partecipato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da Università e da Enti pubblici di ricerca, sebbene svolga la propria attività di servizio eminentemente nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica, possa essere considerato istituzionalmente titolare della capacità di operare su incarico dello stesso Ministero anche nell'interesse del settore scolastico»;

nello stesso parere si legge che un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è presente in tutti gli organi direttivi del CINECA (il consiglio consortile, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti), tanto che le deliberazioni più importanti del consiglio consortile possono essere assunte solo con il voto favorevole del rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

da quanto sopra rappresentato, inoltre, si evince chiaramente che il Ministero ha il potere di approvare eventuali modifiche allo statuto del CINECA e il diritto di veto sulle più importanti deliberazioni del consiglio consortile nonché il diritto di disporre lo scioglimento degli organi consortili per gravi inadempienze o perdite;

in sede giurisdizionale, è stata depositata una decisione (sentenza n. 2660 del 26 maggio 2015 — Consiglio di Stato — sez. VI) con la quale si nega alle università (e non al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) la possibilità di affidare al CINECA, direttamente e senza gara, i servizi per l'uso di *software* e sistemi per la gestione della didattica, delle immatricolazioni o per procedure concorsuali;

al contrario il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo la sezione consultiva (parere 30 gennaio 2015), può affidare direttamente i servizi al CINECA tanto in ambito universitario quanto scolastico;

le due sezioni, consultiva e giurisdizionale, del Consiglio di Stato, tuttavia, non convergono su un aspetto temporale determinante proprio per il concorso per l'accesso alle specializzazioni del 28-31 luglio 2015;

secondo la sezione consultiva la direttiva n. 24/14/UE fissa dei principi immediatamente «operativi» ragion per cui il CINECA è soggetto *in house* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (e può ricevere l'affidamento diretto) anche se è ancora in corso il periodo di recepimento entro il quale l'Italia deve provvedere a rendere efficace tale direttiva;

di avviso opposto è invece la sezione giurisdizionale secondo cui giacché «non si può, (...) ritenere che la mera pubblicazione della direttiva determini, prima che sia scaduto il termine per il suo recepimento, il superamento automatico e immediato di una disciplina preesistente di derivazione comunitaria»;

secondo la VI Sezione del Consiglio di Stato, dunque, l'attuale affidamento al CINECA, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2015, n. 315, potrebbe presentare profili di illegittimità nella parte in cui tale servizio è affidato direttamente al CINECA;

quanto rappresentato nella presente interrogazione è oggetto di numerose proposte e sollecitazioni da parte del Coordinamento mondo medico uniti per la formazione —:

quali iniziative si intendano intraprendere a seguito delle decisioni del Consiglio di Stato, considerando che le graduatorie sul concorso 2013/2014 sono ancora in fase di scorrimento e considerando anche il rapporto tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e CINECA così come ricostruito dal Consiglio di Stato;

se, alla luce delle indicazioni del Consiglio di Stato, per quanto riguarda il prossimo bando di concorso emanato con decreto ministeriale n. 315/2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca intenda confermare l'affidamento al CINECA, nonostante la consapevolezza di prossimi ricorsi in grado di determinare anche l'annullamento del concorso stesso.

(4-09469)